

# **Relazione illustrativa del progetto di legge di iniziativa popolare per l'attuazione della Convenzione di Oviedo**

di Loris Palmerini (C.F. PLMLRS68L29G224L) - riproduzione riservata

Nota: il testo del progetto di legge qui descritto è pronto per essere adattato e presentato in tutte le Regioni (Ordinarie ed Autonome) ma non nelle Province di Trento e Bolzano.

Per collaborare ai gruppi già operativi, visita [www.repubblica.info](http://www.repubblica.info)

Con “Convenzione di Oviedo” si indica succintamente la “Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina” del Consiglio d'Europa. Alla Convenzione di Oviedo si è aggiunto il “Protocollo addizionale” riguardante il “divieto di clonazione di esseri umani”, entrambe interamente ratificate e rese esecutive con legge statale n.145 del 2001.

Il presente testo, redatto da Loris Palmerini che si riserva i diritti d'autore per ogni altro uso, esemplifica le motivazioni del progetto di legge di iniziativa popolare per l'attuazione della Convenzione di Oviedo.

Dopo la legge n° 145 del 2001 di ratifica ed esecuzione, molti campi della medicina sono stati influenzati dalla Convenzione di Oviedo e dal Protocollo aggiuntivo, non solo riguardo il diritto al consenso informato in ogni intervento nel campo della salute (art.5), e quindi anche per le disposizioni testamentarie nel fine vita, ma pure nell'ambito dell'uso delle cellule staminali, nella selezione genetica o nella modifica genetica degli embrioni, nella clonazione umana, come pure riguardo ai limiti e alle regole nella ricerca scientifica specialmente per quanto concerne i minori e le persone sottoposte a tutela.

Sono tecnologia attuale la modifica genetica degli embrioni, la loro clonazione, l'introduzione nel corpo umano di dispositivi che si agganciano e rilasciano sostanze a tempo (magari controllati da impulsi radio ), e sono già in uso microchip inseriti sotto pelle sfruttati per i controlli di sicurezza, vengono proposti per la semplice comodità. Presto sarà possibile potenziare l'essere umano con arti artificiali, microchips neuronali, nano-macchine, in aggiunta agli attuali pacemaker e stimolatori vari. Sperimentazioni sono in corso per la marcatura individuale con nanoparticelle.

Questi argomenti sono una realtà, ma nonostante ciò grande scalpore mondiale ha destato la notizia della nascita di due gemelle geneticamente modificate alla fine del 2018, mentre un altro bimbo è stato dichiarato in gestazione.

Se da una parte le tecnologie sopraddette sono già note al pubblico, è probabile che a livello militare ce ne siano di più avanzate ancora tenute segretate. Purtroppo presto esse saranno a disposizione di sistemi antidemocratici, o gruppi eversivi, come ipoteticamente pure disponibili ad apparati di governo deviati, e le democrazie debbono pensare a proteggersi.

Senza ipotizzare che oggi esistano i soldati riprodotti in serie, occorre prendere atto che questo improvviso e rapidissimo sviluppo della tecnologia ha superato in velocità la politica, le istituzioni e la legge, tanto che attualmente, seppure ci siano dei divieti, le sanzioni sono chiaramente inesistenti o inefficaci, tanto più se dovessero realizzarsi uno degli scenari più pericolosi.

La democrazia, o meglio, le persone che amano la libertà, se non vogliono correre il rischio di ritrovarsi, senza averci fatto caso, imprigionati in un controllo tecnologico e biologico senza precedenti, devono preoccuparsi di questi scenari possibili, tanto più che presto la tecnologia permetterà di “sterilizzare” ogni dissidenza con un semplice click.

Si tratta insomma di garantire non solo che nessun intervento sul corpo umano sia obbligatorio per legge, ma che nemmeno possa essere effettuato senza consenso, perché se si nega il diritto al consenso si aprono le porte al controllo tecnologico del corpo e delle menti.

La grande lungimiranza ed importanza della Convenzione di Oviedo e del Protocollo aggiuntivo derivano proprio dal fatto che si riconoscono per legge dei diritti inviolabili dell'essere umano, si stabilisce il *Primato dell'essere umano* per cui “*L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.*” (Art. 2 Conv. Oviedo).

Anche il “Consenso Informato” è stato ben ampliato e definito dalla Convenzione di Oviedo per cui “*Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.*” (Art. 5 Conv. Oviedo).

Riguardo i minori e le persone sottoposte a tutela, su di loro sono vietate le sperimentazioni scientifiche, che possono essere autorizzate solo limitatamente, solo se non ci sono alternative, solo quando i benefici superano i rischi e se comunque c'è il consenso dei genitori o dei tutori .

Questi diritti, proprio perché “umani”, sono inalienabili ed agiscono come limite giuridico di salvaguardia contro l'eventuale uso dittatoriale delle conoscenze e delle tecnologie nell'ambito della genetica e della epigenetica.

Il progetto di legge di iniziativa popolare chiama l'ente preposto per l'art. 117 della Costituzione (Le Regioni e le Province Autonome) alla attuazione dei trattati internazionali già ratificati e resi esecutivi dalla Legge n° 145 del 2001, ossia la “Convenzione di Oviedo” ed il “Protocollo addizionale” riguardante il “divieto di clonazione di esseri umani” del Consiglio d'Europa (si veda <https://www.camera.it/parlam/leggi/011451.htm> ).

Dopo la ratifica la Convenzione ed il Protocollo sono stati richiamati da diverse ordinanze del Ministero della Salute, da delibere ufficiali in sede di Conferenza Stato-Regione, da sentenze delle Corti e anche dalla Corte Costituzionale, oltre che da due altre leggi parlamentari di attuazione. Pertanto tali fonti normative effettivamente già agiscono nell'ordinamento giuridico italiano riguardo agli enti statali. Il Governo Italiano stesso ha citato la Convenzione di Oviedo in un procedimento di fronte al Tribunale dei diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa. D'altra parte per l'art.18 dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati “*Uno Stato deve astenersi dal compiere atti suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo quando ha firmato il trattato*” (“*pacta sunt servanda*”, una volta firmato un patto se ne diventa schiavi).

D'altra parte dire che non siano operanti significherebbe dire che è legalmente ammessa la modifica e la clonazione umana anche già a livello di gestazione.

Fortunatamente risulta completo il procedimento di introduzione della norma nel territorio dello Stato dato che è stata completata la triade firma/ratifica/esecuzione, ed è oggi un limite

insuperabile per ogni legge dello Stato e degli enti locali, nonostante i Presidenti della Repubblica succedutisi dal 2001 non abbiano adempiuto all'ordine del Parlamento di depositare la ratifica presso il Consiglio d'Europa, un atto meramente amministrativo a cui il Presidente non può sottrarsi e quindi non può portare alla violazione della legge da parte di nessuno.

C'è anche da dire che per Costituzione *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea”* art.117 c.5 Costituzione.

Per l'art.117 c.6 Cost . *“La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.”*.

Per l'art. 117 c.3 Cost *“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche [...]; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; [...] Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”*.

Anche lo Statuto della Regione Veneto, afferma *“La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.”* (Art. 5 c. 1 ). Inoltre *“La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.”* (Art. 5 c. 7 ), e la Convenzione di Oviedo trova quotidiana applicazione nelle materie indicate.

Il presente progetto di legge, di iniziativa popolare, non concerne materia tributaria o di bilancio, e propone che la Regione, come è sua competenza, attui pienamente con intera esecuzione la Convenzione di Oviedo, come stabilito dalla legge dello Stato L.n.145 del 2001, elevandola al rango di suprema garanzia nelle materie di competenza, ruolo che già occupa ma che deve essere assurta ad argine invalicabile e direzione politica costante anche nelle relazioni con gli enti sottoposti o paritetici.

di Loris Palmerini (C.F. PLMLRS68L29G224L) - riproduzione riservata

Nota: il testo del progetto di legge qui descritto è pronto per essere adattato e presentato in tutte le Regioni (Ordinarie ed Autonome) ma non nelle Province di Trento e Bolzano.

Per collaborare ai gruppi già operativi, visita [www.repubblica.info](http://www.repubblica.info)